



Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123 BARI

Capitale Sociale € 199.634,00 i.v.

CCIAA Bari REA n° 456102

Registro Imprese di Bari e P.IVA n° 06010490727

VAT: IT 06010490727

Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari



Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi

ALL. A – CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI, DELL’AMTAB S.p.A., DALLA DURATA TRIENNALE.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto comprende l’affidamento del servizio di installazione e gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati, dell’AMTAB S.p.A., dalla durata triennale, ai patti, ai termini e condizioni stabiliti nel presente Capitolato.

L’Appaltatore rimane l’unico responsabile, anche nei confronti dell’Azienda Appaltatrice, per tutto quanto concerne le attività che gli verranno affidate, nel rispetto delle modalità indicate nei documenti di gara e degli obblighi contrattuali e normativi.

L’Appaltatore dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi e che i medesimi saranno eseguiti a regola d’arte, in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

Senza pregiudizio per gli standard qualitativi stabiliti nei documenti di gara, l’Appaltatore adopererà, nell’esecuzione dei servizi, la massima diligenza in considerazione dell’interesse per l’Azienda Appaltatrice dei servizi resi.

ARTICOLO 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio, di cui all’oggetto, avrà la durata di 3 (tre) anni e decorrerà dalla data di effettiva installazione dei distributori.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

La tipologia del servizio prevede la vendita dei seguenti prodotti:

Caffè 1^ qualità

Caffè decaffeinato 1^ qualità

Caffè d’orzo 1^ qualità

Cappuccino

Cappuccino con caffè decaffeinato

Cioccolata

Latte

The

Aranciata/Coca Cola 33cl

Acqua (minerale naturale frizzante) 50 cl

The freddo 33 cl

Succhi di frutta (220 ml)

Snack dolci

Snack salati

Yogurt

Panini



Tramezzini

L'Appaltatore può arricchire il servizio mettendo in vendita generi aggiuntivi da prevedere nel progetto tecnico. Eventuali ulteriori generi, da aggiungere in corso di gestione, nonché il loro prezzo (generi extra) sono concordati tra l'Appaltatore e l'Azienda Appaltatrice. Il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito dallo 01/01 sino al 31/12 di ogni anno. L'Appaltatore gestisce direttamente i servizi facendone proprio l'incasso.

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DELL'UTENZA

L'utenza è composta da n. 50 (cinquanta) amministrativi, n. 550 (cinquecentocinquanta) operatori di esercizio e n. 100 operatori esterni ed altri.

ARTICOLO 6 – UBICAZIONE E NUMERO DISTRIBUTORI

N. 3 (tre) distributori dovranno essere installati presso l'AMTAB S.p.A. – Zona Centro Operativo. Il numero dei distributori è rapportato alle attuali esigenze dell'Azienda Appaltatrice e potrà, comunque, subire variazioni in aumento e/o in diminuzione in relazione alle diverse esigenze aziendali e, comunque, ad insindacabile giudizio dell'Azienda stessa senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere.

ARTICOLO 7 – STRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI

Sono messi a disposizione i locali per la realizzazione del servizio richiesto. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità. La proprietà dei distributori automatici attualmente in uso è dell'Appaltatore, pertanto, il vincitore della gara d'appalto dovrà rapportarsi con la gestione precedente per il subentro.

Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto è fatto obbligo agli operatori economici, prima della presentazione delle offerte, di prendere visione dell'ubicazione presumibilmente destinata all'installazione dei distributori.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante o da persona debitamente delegata.

L'Azienda Appaltatrice si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare l'ubicazione dei distributori medesimi.

Per l'effettuazione dei sopralluoghi gli operatori economici contatteranno l'Azienda Appaltatrice, in persona del Sig. Nicola Potere, per concordare data ed ora al seguente recapito telefonico 3486003145.

ARTICOLO 8 – ASSICURAZIONE

L'Appaltatore dovrà stipulare, ai sensi dell'art. 1891 C.C., apposita polizza assicurativa R.C.T./R.C.O., derivante dai rischi connessi all'esecuzione del Contratto per un massimale, pari ad € 1.000.000,00. inclusi il furto, l'incendio e gli atti vandalici.

Copia della polizza va presentata prima della stipula del contratto.

ARTICOLO 9 – SPESE INERENTI IL SERVIZIO

Tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico della gestione. L'Azienda Appaltatrice è sollevata da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori del gestore. Le spese di registrazione del contratto, se dovute, sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono a carico dell'Appaltatore la pulizia e la manutenzione ordinaria e le spese di acqua ed energia elettrica. L'Azienda si assumerà l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua, nonché il riscaldamento dei locali messi a disposizione. Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di



interruzione nell'erogazione della corrente elettrica e/o dell'acqua non potranno per nessuna ragione essere addebitati all'Azienda stessa.

ARTICOLO 10 – PAGAMENTO DEL CANONE

L'Appaltatore dovrà versare il canone annuo offerto in sede di gara, quale contributo per rimborso spese, dovuto per il consumo dell'energia elettrica e dell'acqua, in due rate semestrali anticipate, mediante accredito sul C/C di AMTAB (che sarà indicato in sede di contratto), entro e non oltre 15 (quindici) giorni di ciascun semestre a decorrere dalla data dell'affidamento. Il canone annuo rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18.

Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento del versamento di ciascuna rata semestrale anticipata.

Nel caso di ritardato pagamento di ciascuna quota semestrale di canone, l'Azienda applicherà gli interessi di mora come per legge.

I prezzi dei prodotti in vendita offerti in sede di gara dall'Appaltatore non potranno essere modificati per l'intera durata del Contratto, gli stessi devono essere esposti in modo visibile all'utenza.

ARTICOLO 11 – ONERI CONTRATTUALI

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli eventualmente indicati nei documenti di gara come espressamente a carico dell'Azienda. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo come in seguito meglio specificato, è fatto obbligo all'Appaltatore quanto segue:

- Di considerare inclusi nell'importo del canone offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, ma comunque necessari per l'esecuzione dei servizi, con le modalità e le caratteristiche tecniche indicate nei documenti di gara.
- Di garantire la qualità e la continuità nell'erogazione dei servizi previsti dai documenti contrattuali.
- Di provvedere all'approvvigionamento e rifornimento dei distributori automatici in rapporto all'entità di consumo o su richiesta dell'Azienda e comunque con una frequenza almeno settimanale, nonché alla periodica raccolta del denaro presente all'interno degli stessi.
- Di sostenere tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dall'installazione e rimozione degli apparecchi di distribuzione, ancorché a seguito di modifica delle sedi in cui si svolgono i servizi.
- Di verificare la data di scadenza dei prodotti finiti.
- Di compiere tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.
- Di trasmettere all'Azienda copia del manuale di corretta prassi igienica dall'Appaltatore secondo il sistema HACCP e la normativa comunitaria e nazionale vigente.
- Trasmettere all'autorità sanitaria competente per territorio la denuncia di cui all'art. 32 del D.P.R. 327 del 26 marzo 1980.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA'

L'Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero all'Azienda o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva od eccezioni, a totale carico della gestione.



Il Gestore si impegna a fornire la dichiarazione di responsabilità a suo carico per effrazioni o danni arrecati a persone o cose dell'Azienda che di terzi e che l'Azienda non sarà in alcun modo e per nessun titolo responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo. Il Gestore deve fornire indicazioni scritte circa le azioni ed i dispositivi deterrenti che il gestore potrà obbligatoriamente in essere a tutela delle proprie apparecchiature al fine di evitare atti vandalici e danni a beni mobili ed immobili dell'Azienda.

ARTICOLO 13 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI E DEGLI IMPIANTI

Quantità e le caratteristiche tecniche devono essere quelle di seguito riassunte:

- N. 1 Distributore di Bevande Fredde.
- N. 1 Distributore di Bevande Calde.
- N. 1 Distributore di Snack e merende.

Gli apparecchi dovranno corrispondere ai requisiti dell'art. 32 del D.P.R. n. 327 del 26.03.1980, essere di nuova costruzione e di ultima generazione e l'anno di fabbricazione dei distributori deve essere non inferiore a quello di affidamento. Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete. Ogni distributore automatico dovrà essere predisposto con un sistema di pagamento mediante gettoniera rendi resto e di chiave elettronica in grado di funzionare su tutto il parco di macchinette installato. La chiave elettronica senza contatti dovrà essere di ultima generazione, ridotte dimensioni, affidabile, con possibilità di incrementare il credito con una qualsiasi somma di denaro mediante gettoniera posta sui distributori automatici. Nel caso di mal funzionamento dovuto a non manomissioni dovrà essere sostituita dall'Appaltatore con uguale credito accertato senza ulteriori costi da parte dell'utilizzatore.

L'appaltatore deve fornire gratuitamente all'Azienda un numero di chiavi elettroniche pari al numero dei dipendenti e porre in vendita le altre ad un prezzo di € 5,00 cadauna.

Le macchine distributrici e le attrezzature utilizzate per la manutenzione dovranno essere conformi alle norme CEI, dotate di marcatura CE ove prevista e, comunque, rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato d'uso.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito nel D.Lgs. 277/91, e comunque non dovranno essere fonte di rumori che possano arrecare disagio al lavoro svolto dal personale Aziendale.

I componenti esterni dei distributori devono essere sanificati almeno una volta al mese.

ARTICOLO 14 – IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI

Il gestore dovrà produrre una dichiarazione in conformità, prima dell'attivazione del servizio, degli eventuali allacci agli impianti idrico ed elettrico realizzati a cura e spese del gestore, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 22/01/2008 n. 37 e s.m.i. "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, c. 3 lett. A della legge n. 24 del 2.12.2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

ARTICOLO 15 – QUALITA' E GRAMMATURE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione dei prodotti di cui all'art. 3.

Tutti i prodotti dovranno essere di certificata qualità, di produzione nazionale o di ambito comunitario.

La composizione dei prodotti messi in vendita deve essere dichiarata ed esposta al pubblico.

E' fatto divieto per il gestore di vendere alcolici e superalcolici a tutti gli utenti.

Si precisa quanto segue:



a) Bevande calde

Caffè dovrà essere di prima scelta con grammatura di gr. 7 di prodotto per ogni erogazione, di marca a rilevanza nazionale.

Caffè d'orzo grammatura minima per erogazione 3,2 grammi di caffè d'orzo solubile.

Latte grammatura minima gr. 6 di prodotto in polvere per ogni erogazione di marca a rilevanza nazionale.

Cappuccino almeno 4,5 gr. di latte in polvere per ogni erogazione, di una marca a rilevanza nazionale.

Tea almeno gr. 14 di prodotto in polvere per ogni erogazione di marca a rilevanza nazionale.

Cioccolato almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione, di una marca a rilevanza nazionale.

Sono possibili erogazioni combinate come: cappuccino con cioccolato, cioccolato con latte, cioccolato extraforte ecc.

b) Bevande fredde in PET e tetrapak

Bevande fredde in tetrapak o bottiglia PET da conservare a temperatura da 0° a + 4° C.

In lattina, tetrapak, bottiglie P.E.T. per bevande analcoliche, gassate e non, succhi di frutta, the, acqua minerale.

- Bevanda fredda in lattina da ml. 250 o da ml. 330.
- Succo di frutta in lattina da ml. 330.
- Bevanda fredda in tetrapak con contenuto minimo di ml. 200.
- Acqua minerale frizzante e naturale: bottiglie da lt. 0,5 in P.E.T.

c) Alimenti solidi preconfezionati in snack

I prodotti devono essere rigorosamente monodose, con scadenza evidenziata. Merendine dolci e lievitate, cracker, patatine e merendine salate, biscotti, ecc., da conservare a temperatura 0° a + 6° C.

d) Snack salati

Dovranno essere conservati a temperatura di circa 15 ° C.

ARTICOLO 16 – CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI

Le caratteristiche merceologiche dei prodotti che saranno erogati dovranno corrispondere alle prescrizioni previste all'art. 15 del presente Capitolato.

Le denominazioni di tutti i prodotti posti in vendita con le relative schede merceologiche dovranno essere trasmessi, preventivamente alla messa in commercio degli stessi, al responsabile del contratto. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle citate schede, detto responsabile trasmetterà all'Appaltatore le osservazioni dell'Azienda.

Ogni variazione o adeguamento dei prodotti dovrà essere preventivamente concordata con l'Azienda che si riserva il diritto di diniego; l'Azienda potrà peraltro chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, ritenga non opportuna l'erogazione.

ARTICOLO 17 – VARIAZIONI DELLE QUANTITA' DEI DISTRIBUTORI E DELLE SEDI OGGETTO DEI SERVIZI

Il numero dei distributori di cui all'art. 6 del presente Capitolato, è rapportato alle attuali esigenze dell'Azienda e non potrà essere variato unilateralmente dall'Appaltatore. L'Azienda potrà richiedere, previo preavviso di 15 (quindici) giorni, la modifica sia in aumento che in diminuzione del numero totale dei distributori con conseguente possibile variazione proporzionale del canone annuo.



Il canone modificato per effetti del comma precedente sarà rideterminato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla variazione. Le variazioni in aumento o in diminuzione, se pari o inferiori a n. 5 (cinque) unità sul numero totale dei distributori automatici non produrranno alcuna variazione proporzionale del canone annuo offerto in sede di gara.

Il mancato accordo determinerà la risoluzione anticipata del contratto. Dal mancato accordo e dalla conseguente risoluzione del contratto, l'appaltatore non potrà trarre argomenti per richiedere alcun compenso a titolo di penalità o di risarcimento danni o quant'altro.

L'installazione e la rimozione dei distributori automatici per effetto delle disposizioni previste dai documenti di gara dovranno essere concluse entro 15 (quindi) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Azienda.

L'Azienda potrà richiedere all'Appaltatore l'estensione del servizio, alle stesse condizioni.

ARTICOLO 18 – AREE MESSE A DISPOSIZIONE

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sedi ed in luoghi diversi da quelli indicati nei documenti di gara senza che questo comporti alcuna modifica al canone annuale. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà trarre argomenti per richiedere alcun compenso o rimborso spese.

Le aree occupate dai distributori automatici, nonché quelle immediatamente antistanti dette attrezzature, potranno essere usufruite dall'Appaltatore solo per il deposito delle macchine e per il tempo strettamente necessario per svolgere le attività connesse ai servizi.

ARTICOLO 19 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Azienda, previo preavviso, potrà richiedere la sospensione dei servizi qualora si rendesse necessario effettuare interventi di manutenzione e/o lavori nei locali in cui sono installati i distributori.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'Appaltatore per il periodo di interruzione dei servizi.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILITÀ DELLE ATTREZZATURE

L'Azienda non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi, provviste e materiali in genere di proprietà dell'Appaltatore e che si trovino nei locali dell'Azienda, per cui solo all'Appaltatore spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'Azienda sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

A tal fine l'Appaltatore esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso dei distributori e per furti, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori medesimi.

ARTICOLO 21 – NORME IGIENICO-SANITARIE

L'Appaltatore dovrà effettuare una rigorosa pulizia interna ed esterna delle attrezzature con frequenza tale da garantire un'ottima condizione igienica delle stesse.

L'Appaltatore dovrà provvedere allo spostamento delle attrezzature, su richiesta dell'Azienda, per consentire l'effettuazione delle pulizie periodiche di risanamento ambientale.

L'Appaltatore dovrà adoperarsi al fine di agevolare l'Azienda nella gestione della raccolta differenziata secondo le direttive del Comune di Bari; inoltre dovrà:

- Posizionare contenitori per la raccolta differenziata vicino ai distributori, secondo le indicazioni dell'Azienda relative all'aspetto cromatico ed alla simbologia da applicare.



- Conclusa la fase di approvvigionamento e rifornimento dei distributori automatici il personale dell'Appaltatore non dovrà depositare il materiale di imballaggio rimanente nei cestini né adiacenti i distributori, né presenti nelle strutture dell'Azienda.

ARTICOLO 22 – TEMPI E MODALITA' INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE

Tutte le attrezzature previste dai Documenti di gara dovranno essere installate e funzionanti entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Azienda. L'Appaltatore concorderà con l'Azienda le modalità di installazione dei distributori in modo da arrecare minor disagio possibile per gli utenti.

L'Appaltatore dovrà effettuare la consegna e l'installazione a sua cura e spese, l'installazione e gli allacciamenti elettrici dovranno essere effettuati nei luoghi e nei punti previsti e nell'esatta posizione indicata dall'Azienda prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni che saranno fornite dal Responsabile del Contratto.

Ogni eventuale successivo spostamento delle apparecchiature che l'Appaltatore intendesse effettuare, dovrà essere preventivamente concordato con l'Azienda.

L'installazione e gli allacciamenti, devono essere eseguiti a regola d'arte, da personale abilitato e secondo le norme vigenti e le prescrizioni del Responsabile del Contratto.

Il rifornimento dei prodotti nei distributori dovrà essere in rapporto ai consumi e le operazioni di caricamento delle macchine dovranno essere effettuate in modo da evitare possibilità di contaminazione da qualsiasi causa esterna.

Nello svolgimento del servizio di rifornimento deve essere evitato qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Azienda.

Il servizio di assistenza e manutenzione ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità dell'Appaltatore il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre le ore offerte in sede di gara dalla segnalazione del guasto stesso da parte dell'Azienda.

Ove non fosse possibile la riparazione del guasto entro le predette ore dall'avvenuta segnalazione, l'Appaltatore deve sostituire il distributore automatico entro le successive 24 (ventiquattro) ore a proprio carico e spese con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche.

L'Appaltatore dovrà rifornire dei prodotti i distributori ed eliminare quelli scaduti entro e non oltre le ore offerte in sede di gara dalla segnalazione da parte dell'Azienda.

ARTICOLO 23 – TUTELA DELLA QUALITA' DEI CONTROLLI

E' facoltà dell'Azienda, in qualsiasi momento e con le modalità che riterremo opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali.

L'Azienda si riserva di effettuare controlli periodici a campione al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti dal gestore per la qualità dei prodotti al fine di verificare la corretta applicazione delle norme igienico-sanitarie vigenti.

L'Azienda avrà la facoltà di controllare, o far controllare, i prodotti nei distributori al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche previste dai documenti di gara, dichiarate nell'offerta ed alle norme di legge.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

L'Azienda potrà, pertanto, effettuare controlli quantitativi e qualitativi con ricorso anche ad analisi presso le proprie strutture oppure anche presso strutture esterne all'uopo incaricate, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi, pena la risoluzione del Contratto.



In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dal laboratorio od istituto specializzato all'uopo incaricato.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'Appaltatore entro il più breve tempo possibile.

L'Appaltatore si impegna a sostituire prodotti confezionati almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza della c.d. shelf-life, ossia il termine minimo di conservazione del prodotto.

ARTICOLO 24 – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Al fine di monitoraggio del servizio l'Appaltatore si impegna a trasmettere con cadenza annuale e su supporto informatico un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari evidenziando ubicazione distributore, erogazioni effettuate e totale consumi.

ARTICOLO 25 – RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile, con la funzione di gestire i rapporti con il Responsabile del Contratto nominato dall'Azienda.

Il Responsabile deve garantire la propria disponibilità ad un'interazione permanente con il Responsabile del Contratto.

Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti, ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione delle prestazioni contrattuali.

Tutti i contatti con l'Azienda in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore.

L'Appaltatore indicherà altresì il nominativo di un sostituto di detto Responsabile per le ipotesi di impedimento o di assenza.

ARTICOLO 26 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO

L'Azienda nominerà un Responsabile del Contratto, Responsabile dell'Area Tecnica, al quale sarà demandato il compito di effettuare le verifiche di cui all'art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. L'Azienda indicherà altresì il nominativo di un sostituto di detto Responsabile per le ipotesi di impedimento o di assenza nonché un referente tecnico operativo. I nominativi saranno comunicati all'Appaltatore alla stipula del contratto.

In particolare, il Responsabile del Contratto provvederà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a:

- a) seguire lo svolgimento del Servizio, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali.
- b) evidenziare le deficienze riscontrate nell'esecuzione dei servizi, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate, provvedendo alla loro formale contestazione.

Per l'espletamento dei sopraccitati compiti, il Responsabile del Contratto ha diritto, in qualsiasi momento, di accedere ai luoghi nei quali l'Appaltatore svolge la sua attività.

I controlli e le verifiche eseguiti dal Responsabile del Contratto, le disposizioni o prescrizioni emanate, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi o regolamenti e norme in vigore.

ARTICOLO 27 – COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE



Le comunicazioni all'Appaltatore avverranno esclusivamente per iscritto anche a mezzo fax o e-mail.

Eventuali osservazioni che il Responsabile dell'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al Responsabile del Contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che, dopo tale termine, l'Appaltatore decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile del Contratto comunicherà al Responsabile dell'Appaltatore, entro i successivi dieci giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopra detti.

ARTICOLO 28 – COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE ALL'AZIENDA

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Contratto esclusivamente per iscritto, tramite il Responsabile dell'Appaltatore o, nelle ipotesi espressamente previste dal presente Capitolato, tramite il Coordinatore.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti e/o istruzioni, che siano di competenza dell'Azienda, di cui abbia bisogno per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei servizi dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 3 (tre) giorni dal suo verificarsi.

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

ARTICOLO 29 – PENALITA'

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 17, comma 4 (Variazioni della quantità dei distributori e delle sedi oggetto dei servizi) del presente Capitolato, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, anche parziale, viene applicata per ogni distributore una penale, pari ad € 100,00.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova anche applicazione:

- Per ogni giornata di ritardo nella riparazione del guasto, ovvero nella sostituzione del distributore automatico di cui al precedente art. 22 (Tempi e modalità installazione e manutenzione attrezzature) del presente Capitolato.
- Per ogni modifica del prezzo di vendita dei prodotti.
- Per ogni variazione sia in aumento che in diminuzione del numero e della dislocazione dei distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione dell'Azienda.
- Per la vendita o la somministrazione di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse da quelle previste dal contratto o non concordate con l'Azienda.
- Per mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP.
- Nel caso in cui a seguito di un controllo da parte del personale incaricato dall'Azienda non sia rispettato l'obbligo di rifornimento dei distributori e/o le prescrizioni indicate nell'art. 21, comma 3 (Norme igienico-sanitarie) del presente Capitolato.

Qualora l'ammontare di dette penalità superi l'importo annuo di € 2.500,00, l'Azienda si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 30 (Clausola risolutiva espressa) del presente Capitolato.

ARTICOLO 30 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto relativo al presente Capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza dell'Appaltatore anche di una sola delle seguenti obbligazioni contrattuali:



- Vendita di generi adulterati, avariati o contenenti sostanze nocive, o comunque non conformi alle disposizioni stabilite dalla normativa in corso in materia di igiene e sanità.
- Ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel versamento a favore dell'Azienda della rata semestrale del canone annuo.
- Subappalto o cessione anche parziale del contratto.
- Se l'importo annuo delle penalità addebitate all'Appaltatore risultasse superiore ad € 2.500,00.
- Mancato rispetto, per i prodotti messi in distribuzione, delle caratteristiche merceologiche e/o dei prezzi di vendita stabiliti nei documenti di gara, e qualora non fossero sostituiti entro 12 (dodici) ore dalla richiesta dell'Azienda.
- Quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni.
- Qualora fosse riscontrato, per la seconda volta, la presenza di prodotti scaduti all'interno dei distributori automatici.
- Quando fosse riscontrato, per la terza volta, un prezzo di vendita dei prodotti, diverso da quello stabilito dal contratto.
- Quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del contratto.
- In tutte le ipotesi espressamente previste dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto.

Nei casi succitati l'Azienda si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale, costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ARTICOLO 31 – DIVIETO DI RIDURRE O SOSPENDERE IL SERVIZIO

L'Appaltatore non può ridurre o sospendere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Azienda. La sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore stesso, qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall'Azienda a mezzo fax, seguito da raccomandata A.R., non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento del fax. In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ARTICOLO 32 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore non può subappaltare o cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità del subappalto o della cessione stessa.

ARTICOLO 33 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione dell'appalto non risolta mediante transazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la definizione della stessa è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari.